

## CONVEGNI

---

**GAETANO CARLIZZI**

### **Gli incerti confini tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria\***

Il seguente saggio si propone di approfondire le ragioni per le quali i confini stabiliti nel nostro ordinamento tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria in tempo di pace sono incerti, nonché di prospettare soluzioni utili al riguardo. Sotto il primo profilo, esso individua due ordini di ipotesi problematiche. Da un lato, quelle in cui non è chiaro se il fatto commesso da un militare e corrispondente sia a una norma incriminatrice comune sia a una militare violi contemporaneamente entrambe le norme o solo una delle due; qui l'incertezza dipende dalla mancata condivisione di un chiaro modello di soluzione dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati. Dall'altro lato stanno le ipotesi in cui non è chiaro se il fatto commesso da un militare corrisponde solo a una norma incriminatrice, comune o militare, oppure a entrambe; qui l'incertezza dipende da divergenze interpretative relative agli elementi che distinguono le fattispecie criminose militari da quelle comuni. Le soluzioni praticabili per superare questa situazione di incertezza sono illustrate passando in rassegna un'ampia serie di casi giudiziari. A tal fine, il saggio propone di risolvere i problemi del primo ordine attraverso un modello monista complesso, ispirato all'opera di Ferrando Mantovani, e i problemi del secondo ordine attraverso una più approfondita riflessione sui suddetti elementi discretivi.

*The uncertain boundaries between military jurisdiction and ordinary jurisdiction*

*The following essay aims to investigate the reasons why the boundaries established in our legal system between military jurisdiction and ordinary jurisdiction in peacetime are uncertain, as well as to envisage useful solutions in this regard. Under the first profile, it identifies two orders of problematic hypotheses. On the one hand, those in which it is not clear whether the fact committed by a soldier and corresponding to both a common incriminating law and a military one violates both laws at the same time or only one of the two; here the uncertainty depends on the failure to share a clear solution model of the alternative between concurrence of rules and concurrence of crimes. On the other side are the hypotheses in which it is not clear whether the fact committed by a soldier corresponds only to an incriminating law, common or military, or to both; here the uncertainty depends on divergent interpretations relating to the elements that distinguish military crimes from common ones. Viable solutions to overcome this uncertainty are illustrated by reviewing a wide range of court cases. To this end, the essay proposes to solve first-order problems through a complex monist model, inspired by the work of Ferrando Mantovani, and second-order problems through a deeper reflection on the aforementioned distinctive elements.*

---

\* Il presente saggio deriva dalle riflessioni presentate nella Tavola rotonda svoltasi a Roma il 21 novembre 2022, nell'ambito del Convegno *Giurisdizione militare e Costituzione: la connessione tra reati e tra procedimenti nel diritto vivente*, organizzato dal Comitato scientifico del Consiglio della Magistratura Militare. Ringrazio l'amico e collega Carmine Vizza per l'attentissima lettura e i preziosi rilievi che ne sono derivati.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Questioni di alternativa tra concorso di norme e concorso di reati. - 2.1. Principi teorico-normativi. - 2.1.1. Scioglimento dell'alternativa. - 2.1.2. Individuazione dell'unica norma applicabile nel caso di concorso di norme. - 2.1.3. Regime del concorso tra reati comuni e reati militari. - 2.2. Due casi controversi. - 2.2.1. Primo caso: violenza a un inferiore e resistenza a un pubblico ufficiale. - 2.2.2. Secondo caso: peculato militare e peculato. - 3. Questioni di interpretazione. - 3.1. Primo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione straordinaria a un militare in servizio al Contingente CC BI. - 3.2. Secondo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione straordinaria al Comandante di una Stazione dei Carabinieri. - 3.3. Terzo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione ordinaria a un maresciallo in licenza di convalescenza. - 3.4. Quarto caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione ordinaria a un caporal maggiore in permesso ai sensi della L. 104/1992.

1. *Premessa.* I confini tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria sono tracciati innanzitutto nella nostra Costituzione, in maniera diversa a seconda che si versi in tempo di pace oppure di guerra.

In questa sede mi occuperò esclusivamente della delimitazione in tempo di pace, la quale poggia sul principio secondo cui i Tribunali militari «hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate» (art. 103, co. 3 Cost., che trova riscontro nell'art. 263 c.p.m.p., nella versione derivante dalla sentenza Corte cost., 10 novembre 1992, n. 429).

Pur essendo molteplici, le situazioni problematiche di delimitazione tra le due giurisdizioni sono riducibili a due ordini di ipotesi:

A) quelle in cui non è chiaro se il fatto commesso da un militare e corrispondente sia a una norma incriminatrice comune sia a una militare violi contemporaneamente entrambe le norme o solo una delle due. Tale problema dipende dal modello prescelto per risolvere l'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati (si pensi al rapporto tra le fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale e di violenza a un inferiore).

B) quelle in cui non è chiaro se il fatto commesso da un militare corrisponde solo a una norma incriminatrice, comune o militare, oppure a entrambe. Tale problema dipende dall'interpretazione degli elementi che distinguono una fattispecie penale militare da un'analogica figura comune (es.: la truffa militare dalla truffa comune).

Dei due problemi mi occuperò distintamente nei paragrafi seguenti.

2. *Questioni di alternativa tra concorso di norme e concorso di reati.*

2.1. *Principi teorico-normativi.*

2.1.1. *Scioglimento dell'alternativa.* Capita di frequente che uno stesso *fatto concreto* risulti corrispondente a due (o più) norme, in particolare incriminatrici, siano esse tutte comuni oppure comuni e militari. In tali casi ci si pone un duplice problema:

A) se la duplice corrispondenza comporti la violazione di una sola norma, dunque un unico reato, oppure di entrambe, dunque due distinti reati;

B) nel primo caso, quale delle due norme concorrenti deve essere applicata.

Per risolvere il *primo* problema la dottrina ha proposto diverse teorie, condizionate da vari fattori, in particolare dalle previsioni dell'ordinamento di turno. Limitandoci a quello italiano, all'esito di una lunga evoluzione, si sono profilati almeno tre modelli.

Secondo un primo modello, che potremmo chiamare *monista semplice* (es.: Antolisei, M. Gallo), concorso di norme (cioè reato unico - d'ora in poi, di regola, non esplicherò più questo senso) si ha innanzitutto quando le fattispecie da esse previste sono legate da un rapporto di specialità, l'unico previsto dal diritto positivo. Più precisamente, tale rapporto si presenta in due varianti: da un lato, per specificazione (art. 15 c.p.) di un elemento (o più) di una fattispecie da parte dell'altra (es.: furto di cose esposte per necessità alla pubblica fede *ex art. 625 n. 7 c.p.* e furto *ex art. 624 c.p.*); dall'altro, per aggiunta (art. 84 c.p.) da parte dell'una di un elemento ulteriore a quelli dell'altra (es.: rapina *ex art. 628 c.p.* e furto *ex art. 624 c.p.*). D'altro canto, dato che il criterio di specialità non è in grado di assicurare l'unicità di reato in casi nei quali la giustizia sostanziale lo esige, il modello monista semplice sostiene che concorso di norme si ha anche quando le due fattispecie controverse sono speciali in concreto, condividendo soltanto una sottoclasse di casi (es.: resistenza a un p.u. *ex art. 337 c.p.* e violenza a un inferiore *ex comb. disp. artt. 195, co. 1-199 c.p.m.p.*).

Il secondo modello proposto per stabilire quando si ha unicità di reato o concorso di reati è quello *pluralista* (es.: Fiandaca-Musco, Marinucci-Dolcini-Gatta). Esso muove dalle stesse premesse di quello monista semplice, ma le

sviluppa diversamente. Anche per i pluralisti affidarsi al solo criterio di specialità tra fattispecie non garantisce soluzioni eque in materia di unità e pluralità di reati. Tuttavia, tali Autori rifiutano di rimediare all'insufficienza ampliando l'accezione del criterio di specialità e ritengono piuttosto di dovergli affiancare ulteriori criteri, in particolare la sussidiarietà (ricavabile dalle clausole di riserva presenti nel nostro ordinamento, ad esempio: "salvo che il fatto costituisca più grave reato") e la consunzione (o assorbimento) (ricavabile dall'art. 84 c.p.). In questo senso, unicità di reato si ha quando una delle due fattispecie (principale) tutela un bene giuridico ulteriore o reprime un grado di offesa più grave del bene giuridico tutelato dall'altra (sussidiaria) (es.: incendio *ex art. 423 c.p.* e danneggiamento di edifici adibiti ad azienda agricola *ex art. 508, co. 2 c.p.*), oppure quando l'esecuzione di una delle due fattispecie (consumata) è strettamente funzionale a quella dell'altra e più grave (consumante) (es.: danneggiamento dei vestiti della vittima e omicidio mediante colpo di fucile).

Entrambi i modelli sono stati criticati dai sostenitori di una configurazione più *complessa* del *modello monista* (es.: Mantovani, Padovani, G.A. De Francesco, Brunelli). A loro avviso, gli inconvenienti effettivamente scontati dal criterio di specialità, oltre a non poter essere superati attraverso i criteri aggiuntivi proposti dal modello pluralista, affetti da un'indeterminatezza eccessiva e forieri pertanto di una discrezionalità intollerabile, neppure hanno bisogno di essere superati in tal modo. Ciò in quanto è lo stesso ordinamento a imporre di ritenere che il criterio di specialità sia solo l'espressione basilare di un criterio ben più comprensivo, fondato sul principio del *ne bis in idem* sostanziale. Al riguardo occorre procedere in maniera ordinata e graduale, perché la verità delle tesi fondamentali del modello monista complesso è tutt'altro che evidente. In sintesi, secondo il principio del *ne bis in idem* sostanziale (ricavabile, tra l'altro, dagli artt. 15, 61, 62, 68, co.1, 84, co.1, 131, 170, co. 2, 301, co. 3, 581, co.2 c.p., nonché dalle numerose clausole di riserva contenute nello stesso codice), nessun fatto concreto può essere valutato due volte dal punto di vista penale, perché altrimenti il suo autore potrebbe essere punito due volte, in violazione del principio di giustizia (commutativa). Ma uno stesso *fatto concreto* verrebbe valutato due volte dal punto di vista penale se inte-

grasse un *tipo di fatto* che rileva al contempo secondo due *norme* incriminatrici.

Per il modello monista complesso, tutto sta dunque nello stabilire quand'è che due norme incriminatrici fanno riferimento a uno stesso tipo di fatto, nel senso che lo fissano come presupposto degli effetti penali da esse rispettivamente stabiliti. A tal fine, occorre considerare i rapporti strutturali tra le rispettive *fattispecie astratte* (da distinguere, dunque, dal tipo di fatto), concepite come insiemi di elementi. Infatti, è proprio mettendo a confronto gli elementi delle due fattispecie di turno che è possibile stabilire quale rapporto intercorre tra di esse.

Prima di procedere alla classificazione dei suddetti rapporti strutturali e all'individuazione di quelli che comportano la medesimezza del fatto rilevante in base alle relative fattispecie, occorre fare tre precisazioni. Innanzitutto, ciascuno dei suddetti elementi di fattispecie può venire in rilievo o direttamente, come suo elemento *costitutivo* (es.: condotta di impossessamento nella fattispecie di furto), *oppure* in una sua specifica forma di manifestazione, come suo elemento *particolare* (es.: vanteria di relazioni inesistenti con un pubblico ufficiale quale specifica forma di manifestazione della condotta di raggiri costitutiva della truffa). In secondo luogo, ribadito che i rapporti tra fattispecie dipendono dai *rapporti tra* i rispettivi *elementi* (costitutivi e/o particolari), ciascuno di questi rapporti è riconducibile a uno solo dei seguenti cinque schemi, di matrice estensionale, in quanto definiti in base alla loro portata applicativa: *identità* (quando tutti i casi applicativi - d'ora in poi: casi - di un elemento coincidono con i casi dell'altro - es.: minaccia/minaccia), *specialità* (quando tutti i casi di un elemento coincidono con alcuni casi dell'altro - es.: cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede/cosa mobile), *interferenza* (quando alcuni casi di un elemento coincidono con alcuni casi dell'altro, mentre per il resto i due elementi hanno casi esclusivi - es.: militare superiore in grado/pubblico ufficiale), *eterogeneità* (quando tutti i casi di un elemento non hanno alcuna corrispondenza - in termini di identità, specialità o interferenza - con i casi dell'altro - es.: uccidere/falsificare) e *incompatibilità* (quando tutti i casi di un elemento costituiscono la negazione dei casi dell'altro - es.: assenza di possesso/possesso dell'oggetto materiale del reato). Infine, con

particolare riguardo agli elementi specifici, essi sono alla base di quella peculiare figura che è la *sottofattispecie*, ossia una ipotesi particolare di una certa fattispecie, frutto della sostituzione di un elemento di quest'ultima con un elemento - appunto - più specifico (es.: furto di cosa esposta per necessità alla pubblica fede quale sottofattispecie del furto *ex art. 624 c.p.*, oltre che quale sua ipotesi aggravata *ex art. 625 n. 7 c.p.*).

Tanto premesso, è finalmente possibile individuare gli 11 tipi fondamentali di rapporti tra fattispecie, nonché selezionare i soli tipi rilevanti ai fini del concorso di norme (reato unico). La classificazione seguente, come il discorso che l'ha preparata, riflette la dottrina elaborata nella monumentale e insuperabile monografia *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, pubblicata da Ferrando Mantovani nel 1966 (anche perché la versione offerta nel pur mirabile Manuale di diritto penale dello stesso Autore non può che offrirne una riduzione, peraltro non sempre dominabile da chi non sia già addentro alla materia). Poiché il modello pluralista complesso è stato recepito dalle Sezioni unite<sup>1</sup>, è opportuno precisare che la seguente classificazione di impronta mantoviana si contraddistingue da quelle degli altri sostenitori del modello pluralista complesso, alle quali si è ispirata la suddetta pronuncia. In effetti, anziché caratterizzare i vari tipi di rapporti direttamente in termini *intensionali*, ossia valorizzando i "ruoli logici" degli elementi definitivi delle fattispecie di turno (es.: specificazione bilaterale, aggiunta unilaterale), la classificazione seguente caratterizza quei rapporti in termini *estensionali*, ossia valorizzando le forme di coincidenza tra le portate delle stesse fattispecie e/o delle loro sottofattispecie e/o dei loro elementi costitutivi e/o particolari (es.: coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie, tra sottofattispecie), ma pur sempre su basi intensionali (es.: la coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie è fatta poggiare, tra l'altro, sul fatto che la seconda presenta elementi tutti specifici rispetto a quelli della prima).

Ecco dunque gli *11 tipi fondamentali di rapporti tra fattispecie* incriminatrici. Di questi, *7* soltanto comportano la medesimezza del tipo di fatto rilevante in base alle rispettive norme (nel senso chiarito di capacità di produrre gli effetti

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963, che peraltro contiene alcune imprecisioni: v. in part. 9, dove si afferma che il soggetto agente "chiunque" opererebbe come elemento aggiuntivo.

da esse previsti), mentre 6 soltanto contano ai fini del concorso di norme:

1) *identità*, che si ha *quando* le portate delle due fattispecie coincidono perfettamente, *perché* queste condividono tutti gli elementi costitutivi (A-B v. A-B). Per quanto si tratti di casi rari, essi non mancano, in particolare nella sfera delle circostanze (es.: artt. 576, co. 1 n. 1 c.p. e 61 n. 2 c.p.). Per effetto della suddetta coincidenza, qui vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle relative norme (A-B). Tuttavia, ciò non comporta un concorso di norme, dato che quest'ultimo richiede anche una molteplicità di norme, che qui manca, perché l'identità della fattispecie implica un'unica norma.

2) *specialità* (unilaterale), che si ha *quando* la portata di una fattispecie (speciale) è contenuta in quella dell'altra (generale) ("le due fattispecie [*rectius*: le loro portate] si presentano come cerchi concentrici"), per *coincidenza*:

2a) *tra* la *fattispecie* dell'una e una *sottofattispecie* dell'altra, *perché* l'una presenta elementi tutti specifici rispetto a quelli dell'altra (a1-b1 v. A-B) oppure presenta elementi specifici insieme a elementi identici (a1-B-c1 v. A-B-C - es.: furto *ex art.* 624 c.p. e furto militare *ex art.* 230 c.p.m.p.). In tal caso (che intensionalmente è chiamato "specialità per specificazione"), vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (a1-b1 o, rispettivamente, a1-B-c1), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

2b) *tra* un *elemento costitutivo* (o più elementi costitutivi) dell'una e la *fattispecie* dell'altra, *perché* l'una presenta gli elementi costitutivi dell'altra e uno o più elementi ulteriori (A-B-C v. A-B - es.: rapina *ex art.* 628 c.p. e furto *ex art.* 624 c.p.). Anche in tal caso (che intensionalmente è chiamato "specialità per aggiunta"), vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (A-B-C), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

2c) *tra* un *elemento costitutivo* (o più elementi costitutivi) dell'una e una *sottofattispecie* dell'altra, *perché* l'una presenta, rispetto all'altra, o solo elementi specifici e aggiuntivi (a1-b1-C v. A-B) o anche elementi identici (a1-B-C v. A-B - es.: insubordinazione con minaccia *ex comb. disp. artt.* 189 co. 1-199 c.p.m.p. e minaccia *ex art.* 612 c.p.). Anche in tal caso (che intensionalmente si potrebbe chiamare "specialità sia per specificazione sia per aggiunta"), vi è

uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (a1-b1-C o, rispettivamente, a1-B-C), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

3) *specialità reciproca*, che si ha *quando*, poste due fattispecie, la portata di una corrisponde solo in parte a quella dell'altra ("le due fattispecie [*rectius*: le loro portate] si presentano come 'cerchi intersecantisi'"), per *coincidenza*:

3a) tra una *sottofattispecie* dell'una e una *sottofattispecie* dell'altra, perché ciascuna sottofattispecie, rispetto all'altra, presenta (oltre, se del caso, a elementi identici) elementi specifici (A-b1-C v. A-B-c1 - es.: minaccia per costringere taluno a commettere un reato *ex art.* 611 c.p. e minaccia per costringere un inferiore a compiere un atto contrario ai propri doveri *ex art.* 146 c.p.m.p.) e/o elementi interferenti (A-B-c1 v. A-B-c2 - es.: soppressione di scrittura privata *ex art.* 490 c.p. e soppressione di corrispondenza *ex art.* 616 c.p.). In tal caso (che intensionalmente è chiamato "specialità reciproca per specificazione"), vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (A-b1-c1 o, rispettivamente, A-B-c1/c2), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

3b) tra la *fattispecie* dell'una e un *elemento particolare* dell'altra, perché l'una presenta (oltre, se del caso, a elementi identici) elementi specifici rispetto a quelli dell'altra, la quale a sua volta presenta un elemento ulteriore (A-b1 v. A-B-C - es.: rimozione di segnali *ex art.* 673 c.p. e omicidio *ex art.* 575 c.p.). Anche in tal caso (che intensionalmente è chiamato "specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta"), vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (A-b1-C), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

3c) tra una *sottofattispecie* dell'una e un *elemento particolare* dell'altra, perché l'una presenta (oltre, se del caso, a elementi identici) elementi specifici rispetto a quelli dell'altra, mentre l'altra presenta sia elementi specifici sia elementi aggiuntivi rispetto a quelli dell'una (A-b1 v. a1-B-C - es.: crollo di costruzioni *ex art.* 434, co. 2 c.p. ed evasione mediante effrazione *ex art.* 385, co. 2 c.p.). Anche in tal caso (che intensionalmente può essere chiamato "specialità reciproca parte per specificazione e parte per specificazione e per aggiunta"), vi è uno stesso *tipo di fatto* che rileva in base alle due norme (a1-

b1-C), sicché, data la pluralità di queste ultime, esse concorrono, con conseguente unicità di reato.

4) *interferenza*, che si ha *quando* la portata di una mera parte di una fattispecie coincide con la portata di una mera parte dell'altra, *in quanto*:

4a) ciascuna fattispecie presenta (oltre, se del caso, a elementi identici) elementi eterogenei rispetto a quelli dell'altra (A-B-C v. A-B-D es.: violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.* e incesto *ex art. 564 c.p.*). In tal caso (che intenzionalmente è una forma di specialità bilaterale, tanto da essere stato chiamato "specialità reciproca bilateralmente per aggiunta", ma è preferibile denominare diversamente, per evitare equivoci) il *tipo di fatto* rilevante per la prima norma (A-B-C) non coincide pienamente con quello rilevante per l'altra (A-B-D). Pertanto, il fatto concreto che corrisponde a entrambe (es.: uomo che violenta la sorella) dà luogo a *concorso di reati*, che è formale se l'elemento costitutivo coincidente è la condotta (come nell'esempio addotto).

4b) ciascuna fattispecie presenta (oltre, se del caso, a elementi identici) elementi interferenti ed elementi eterogenei rispetto a quelli dell'altra (A-b1-C v. A-b2-D - es.: omicidio *ex art. 575 c.p.* e danneggiamento *ex art. 635 c.p.*). In tal caso (che intenzionalmente è una forma di specialità bilaterale, tanto da poter essere chiamato "specialità reciproca bilateralmente per interferenza e per aggiunta", ma è preferibile denominare diversamente, per evitare equivoci) il *tipo di fatto* rilevante per la prima norma (A-b1/b2-C) non coincide con quello rilevante per l'altra (A-b1/b2-D). Pertanto, il fatto concreto che corrisponde a entrambe (es.: persona che spara a un'altra e la uccide dopo aver così lacerato la sua maglietta) dà luogo a *concorso di reati*, che è formale se gli elementi particolari coincidenti (parzialmente nella portata) compongono la condotta (come nell'esempio addotto).

5) *eterogeneità*, che si ha *quando* una delle due fattispecie, oltre ad avere un soggetto agente identico, specifico o interferente con quello dell'altra, presenta elementi eterogenei rispetto a quelli dell'altra (A-B v. A-C - es.: falsificazione di monete *ex art. 453 c.p.* e rissa *ex art. 588 c.p.*). In tal caso il *tipo di fatto* rilevante per la prima norma (A-B) non coincide con quello rilevante per l'altra (A-C). Pertanto, il fatto concreto che corrisponde a entrambe (es.: persona che partecipa a una rissa subito dopo aver pagato con monete falsifi-

cate) dà luogo a concorso di reati, che, data l'impossibilità per definizione di una condivisione della condotta, non può che essere materiale.

6) *incompatibilità*, che si ha *quando* una delle due fattispecie presenta un elemento incompatibile con un elemento dell'altra (A-B v. A-non B - es.: furto *ex art.* 624 c.p. e appropriazione indebita *ex art.* 646 c.p.). In tal caso il tipo di fatto rilevante per la prima norma (A-B) contraddice quello rilevante per la seconda (A-non B), nel senso che è logicamente impossibile che alla realizzazione dell'uno si accompagni la realizzazione dell'altro. Pertanto, è altresì logicamente impossibile che uno stesso fatto concreto corrisponda a entrambe.

Prima di affrontare il secondo problema, urge un'ultima precisazione. Gli 11 tipi di rapporti tra fattispecie, di cui solo 6 rilevano ai fini del concorso di norme (3 di specialità unilaterale, 3 di specialità reciproca), sono solo tipi fondamentali. Oltre a essi, altri possono essere individuati, per effetto dell'arricchimento con tipi di elementi diversi da quelli che li caratterizzano in origine (ciò vale in particolare per la specialità reciproca: ad esempio, lo schema della specialità reciproca per coincidenza tra sottofattispecie, cioè per specificazione bilaterale, può arricchirsi con l'inserimento in una fattispecie di un elemento interferente con uno dell'altra). Tale possibilità, se non disciplinata, comporta complicazioni notevoli per l'interprete, che può avere dubbi sul regime (concorso di norme o concorso di reati) da applicare allo schema frutto dell'arricchimento. Per evitare queste difficoltà, occorre stabilire le *leggi logiche fondamentali del concorso di norme* (reato unico). Senza alcuna pretesa di perfezione, né di esaustività, propongo le seguenti leggi logiche, che mi sembrano capaci di riassumere e integrare a sufficienza l'intero discorso svolto finora:

A) affinché si dia concorso di norme, è necessario, da un lato, che il *fatto concreto* corrisponda ad *almeno due norme* deonticamente non incompatibili, dall'altro, che per queste rilevi lo *stesso tipo di fatto*.

B) in particolare, la seconda condizione si realizza quando la fattispecie di una delle due norme, considerata nel suo complesso o in una sua sottofattispecie, coincide con gli elementi costitutivi dell'altra o di una sua sottofattispecie. Tale realizzazione, a sua volta, risponde ai seguenti principi, che tengono conto della illustrata pentapartizione degli elementi di fattispecie in

identici, specifici, interferenti, eterogenei ed incompatibili:

b1) la condivisione di elementi *identici* da parte delle due fattispecie non è sempre necessaria: può aversi (es.: nelle suddette ipotesi 1) e 2b) o non aversi (es.: nella suddetta ipotesi 2a). In ogni caso, elementi identici possono inserirsi a volontà in un qualunque tipo di rapporto tra fattispecie, senza che ne derivi un mutamento del relativo regime di concorso.

b2) gli elementi *specifici* e quelli *interferenti* si equivalgono, di modo che questi possono inserirsi in qualunque tipo di rapporto tra fattispecie in cui compaiano quelli, senza che ne derivi un mutamento del relativo regime di concorso.

b3) ai fini della medesimezza del fatto, sul versante di ciascuna fattispecie, da un lato, deve esserci almeno un elemento *specifico* (o *interferente*) e non più di un elemento *eterogeneo*; dall'altro, non deve esserci un elemento *incompatibile*.

2.1.2. *Individuazione dell'unica norma applicabile nel caso di concorso di norme.* Svolto questo lungo ma indispensabile discorso, possiamo finalmente passare al *secondo* problema posto all'inizio, relativo ai criteri utilizzabili per individuare l'unica norma applicabile, una volta che sia stata accertata la convergenza di norme verso lo stesso tipo di fatto integrato dal fatto concreto, dunque l'unicità di reato. Anche al riguardo il modello monista complesso ha risposte ben precise, ricavate dal diritto positivo, in particolare dall'art. 15 c.p.:

1) se le fattispecie previste dalle due norme concorrenti sono legate da un rapporto di specialità (in una delle tre varianti illustrate), la fattispecie speciale prevale su quella generale;

2) se, invece, le due fattispecie sono legate da un rapporto di specialità reciproca (in una delle tre varianti illustrate), dato che non vi è un'unica norma speciale, non si può ricorrere alla regola appena illustrata. Qui, piuttosto, bisogna distinguere a seconda che le relative norme siano contenute:

2a) in una legge speciale e in una generale. In tal caso, la fattispecie contenuta nella legge speciale prevale su quella contenuta nella legge generale.

2b) nella stessa legge (o in leggi parimenti speciali). Questo è il caso più pro-

blematico, per il quale non è stata ancora individuata una soluzione condivisa. Tra i criteri che riscuotono il maggior consenso, vi è quello della prevalenza della norma che commina la pena più severa.

Per quanto interessa ai presenti fini, relativi al *riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria*, ne deriva la necessità di distinguere a seconda che la norma incriminatrice militare e quella comune siano legate da un rapporto di specialità unilaterale (ipotesi 1) oppure reciproca (ipotesi 2a). Nel primo ordine di casi prevale la norma speciale, che è in genere quella militare, dato che quest'ultima presenta di regola l'elemento specifico della qualità del soggetto agente. Nel secondo ordine di casi, invece, prevale di regola la norma contenuta nella legge speciale, da individuare ovviamente nel c.p.m.p. (o in leggi analoghe). Ciò almeno in teoria, dato che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione questo principio, che pure è espressamente stabilito dall'art. 15 c.p., risulta in genere ignorato.

2.1.3. *Regime del concorso tra reati comuni e reati militari.* Alla luce di quanto detto nel § 2.1, se si prescinde dal rapporto di identità, che per definizione non può dar luogo a concorso (sia di norme sia di reati), concorso di reati può aversi solo quando le due *fattispecie astratte* alle quali corrisponde il *fatto concreto* sono legate da rapporti diversi dai tre rapporti di specialità unilaterale e dai tre rapporti di specialità reciproca. In positivo e con particolare riguardo al tema del riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare, tale concorso si ha quando le relative fattispecie sono legate da un rapporto di:

- A) *interferenza per coincidenza tra elementi costitutivi*, in specie per la condotta (es.: violenza sessuale *ex art. 609-bis c.p.* e violenza contro un inferiore *ex comb. disp. artt. 195, co. 1-199 c.p.m.p.*).
- B) *interferenza per coincidenza tra elementi particolari*, in specie per la condotta (es.: abuso di ufficio *ex art. 323 c.p.* e usurpazione di un comando che ha compromesso l'esito di un'operazione militare *ex art. 114, co. 4 c.p.m.p.*).
- C) *eterogeneità* (es.: rapina *ex art. 628 c.p.* e ammutinamento *ex art. 175 c.p.m.p.*).
- D) *incompatibilità* (es.: furto *ex art. 624 c.p.* e acquisto o ritenzione di oggetti

di effetti militari *ex art. 166 c.p.m.p.*).

Dunque, ricorrendo uno di questi tipi di rapporti, non si avrà concorso tra norme incriminatrici comuni e militari, bensì concorso tra i reati da esse previsti. Tanto chiarito, occorre soffermarsi sulla *disciplina processuale* di siffatto concorso, che non entra in gioco per la semplice sussistenza di questo, bensì all'ulteriore condizione che tali reati siano legati tra di loro da vincoli di concorso formale, di continuazione oppure teleologici. In tali casi, nei quali si ha connessione di procedimenti (*ex art. 12 c.p.p.*), bisogna distinguere a seconda del rapporto di maggiore o minore gravità (*ex art. 16, co. 3 c.p.p.*) che lega i due reati in concorso. Più precisamente, *ex art. 13, co. 2 c.p.p.*:

1) se è più grave il reato comune, si ha *simultaneus processus*, perché tutti i reati sono rimessi alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (d'ora in poi: AGO);

2) se è più grave il reato militare, si svolgono due processi distinti, in quanto il reato militare è giudicato dall'AGM, mentre quello comune dall'AGO.

*2.2. Due casi controversi.* La complessità della questione relativa ai confini tra concorso di norme e concorso di reati spiega le controversie che non di rado insorgono tra AGM e AGO, nonché le incertezze che la stessa Corte di Cassazione ha mostrato sul modello da seguire per risolverle. A tal riguardo, può essere utile esaminare due casi giudiziari, nei quali, appunto, mentre era pacifico per entrambe le Autorità Giudiziarie di merito che il fatto corrispondeva sia a norme incriminatrici comuni sia a norme incriminatrici militari, si discuteva se tale corrispondenza comportasse l'applicabilità solo di un gruppo di norme oppure di entrambe.

*2.2.1. Primo caso: violenza a un inferiore e resistenza a un pubblico ufficiale.*

Nel primo caso, un brigadiere dei Carabinieri, libero dal servizio, veniva fermato a un posto di blocco da un appuntato della Guardia di Finanza, che gli contestava una violazione al codice della strada. Il brigadiere si qualificava e, di fronte all'invito dell'appuntato di esibire un documento identificativo, reagiva spintonandolo. Nei distinti giudizi instaurati davanti all'AGM e all'AGO, l'imputato veniva chiamato a rispondere di diversi reati. In particolare, per

quanto qui interessa, nella prima sede gli veniva contestato il reato di violenza a un inferiore (artt. 195, co. 1-199 c.p.m.p.), nella seconda quello di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Di qui la proposizione del conflitto di giurisdizione da parte dell'AGM.

La vicenda è interessante perché consente di evidenziare che, in casi del genere, è opportuno che i giudici in conflitto, nonché la Cassazione chiamata a risolverlo *ex artt. 28 ss. c.p.p.*, da un lato, applichino i principi illustrati nel § 2.1, dall'altro, si avvalgano a tal fine di un metodo che ho introdotto nella prassi dei conflitti di giurisdizione, in particolare nel caso in esame (quale G.u.p. del Tribunale Militare di Roma). Tale metodo, che propongo di chiamare "*comparazione tabellare*", consiste nello scomporre nei rispettivi elementi costitutivi le fattispecie della cui congiunta o disgiunta applicabilità si discute, nel distribuire tali elementi sui piani dogmatici cui appartengono (soggetto agente, condotta, evento ecc.), nel confrontarli tra loro, in modo da stabilire il tipo di rapporto che li lega (di identità, di specialità, di eterogeneità ecc.) e, in ultima analisi, il tipo di rapporto che intercorre tra le fattispecie che compongono (di specialità unilaterale, di specialità reciproca, di mera interferenza ecc.).

L'uso del suddetto metodo nel caso di specie consente di tracciare la seguente tabella (lievemente diversa da quella proposta in occasione del suddetto conflitto di giurisdizione, in particolare con riguardo all'elemento del movente, senza che però ne derivi un mutamento sostanziale delle conclusioni dell'epoca):

	<b>Violenza a un inferiore (comb. disp. artt. 195, co. 1-199 c.p.m.p.)</b>	<b>Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)</b>
<b>Soggetto agente</b>	<u>Militare superiore in grado (S)</u>	Chiunque (G)
<b>Movente</b>	per cause inerenti al servizio o alla disciplina (E)	--
<b>Condotta</b>	usa violenza (C)	usa violenza (C)
<b>Soggetto passivo</b>	contro un militare inferiore in grado (I)	contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (I)
<b>Dolo</b>	con coscienza e volontà (G)	<u>con coscienza e volontà e per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio (S)</u>

In tal modo emerge subito la serie di rapporti intercorrenti tra gli elementi costitutivi delle due fattispecie contestate dinanzi all'AGM e, rispettivamente, all'AGO. Così, esse presentano:

- come elemento comune (C), la condotta di violenza;
- come elementi interferenti (I), la qualità di militare inferiore in grado e, rispettivamente, di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio della vittima;
- come elementi in rapporto di specie (S) a genere (G), la qualità di militare superiore in grado e quella di persona comune dell'agente, nonché il dolo specifico della resistenza a un p.u. e il dolo generico della violenza a un inferiore;
- come elemento eterogeneo (E), cioè aggiuntivo, dunque valevole sul solo versante della violenza a un inferiore, il movente della dipendenza della condotta da cause inerenti al servizio o alla disciplina. Al riguardo si impone un chiarimento. In effetti, ci si potrebbe chiedere perché il dolo specifico è qui considerato speciale rispetto al dolo generico, mentre il movente, che appartiene pur sempre alla dimensione psicologica, come eterogeneo. La risposta può riassumersi così. Il dolo specifico della resistenza è frutto dell'aggiunta della nota del fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio alle note della coscienza e volontà del fatto, sicché presenta la struttura tipica del rapporto di specialità (per aggiunta). Il movente della violenza a un inferiore, invece, non può essere ricondotto a questo schema, in quanto, per il principio della generale irrilevanza costitutiva del movente nel diritto penale, esso non trova alcuna corrispondenza nella fattispecie, sicché non può che risultare aggiuntivo rispetto agli elementi di questa. Ad ogni modo, anche se il movente in esame venisse inteso come elemento specifico, la soluzione seguente dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati resterebbe ferma nella sostanza (pur sempre concorso di norme, ma non a causa di una specialità reciproca per coincidenza tra sottofattispecie ed elemento particolare, bensì tra sottofattispecie *tout court*).

Se è così, stando ai principi illustrati nel § 2.1, il conflitto proposto avrebbe dovuto essere *risolto* come segue. Le due fattispecie sono legate da un rap-

porto di *specialità reciproca per coincidenza tra sottofattispecie ed elemento particolare*, in quanto *parte per specificazione* (sul versante della resistenza a un p.u.: A-C-d2-e1) e *parte per specificazione e per aggiunta* (sul versante della violenza a un inferiore: a1-B-C-d1-E) (gli elementi interferenti, come detto nel § 2.1.1, vanno trattati come elementi specifici, sicché non alterano il quadro strutturale delineato). Ne risulta uno stesso tipo di fatto rilevante per entrambe le norme: quello del militare superiore in grado che, per cause inerenti al servizio o alla disciplina, usa violenza nei confronti del militare inferiore in grado e p.u. o i.p.s., con coscienza e volontà e per opporsi al compimento di un atto del suo ufficio o servizio (a1-B-C-d1/d2-e1). Pertanto, *ex art. 15 c.p.*, solo una delle due norme deve trovare applicazione al fatto concreto che integra tale tipo di fatto: quella del comb. disp. artt. 195, co. 1-199 c.p.m.p., in quanto prevista da una legge speciale qual è il Codice penale militare di pace rispetto al Codice penale comune.

Di diverso avviso è andata la Suprema Corte<sup>2</sup>, la quale ha affermato la giurisdizione dell'AGO per tutti i reati in giudizio. Data la complessità della questione, è opportuno riportare testualmente il brano culminante della decisione:

«[la questione va risolta] alla stregua del disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. [...], in ragione della maggiore gravità del reato contestato [...] nel giudizio ordinario e del fatto che tale contestazione non può certo definirsi prima facie palesemente erronea o distonica rispetto all'unitaria condotta tenuta dal suddetto. Condotta che, per questa Corte, si delinea, allo stato, integrativa quantomeno di un concorso materiale di reati (comuni e militari) posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, risolvibile secondo il disposto summenzionato, e non già di concorso apparente di reati, da risolversi, come ipotizza il Giudice militare e lo stesso imputato nella sua memoria difensiva, secondo i canoni della specialità bilaterale (reciproca) prevalente (la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18621/2016 evidenzia la compatibilità sia del concorso formale di reati che del reato continuato con la fenomenologia del conflitto di giurisdizione o di competenza, rappresentando

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, 24 dicembre 2019, n. 51970.

entrambi [...] l'unico caso di connessione - art. 12, lett. b, cod. proc. pen. - assunto a criterio originario e autonomo di attribuzione di competenza o di giurisdizione)».

Senonché, come è evidente, il giudice di legittimità non solo non chiarisce perché l'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati non deve essere risolta secondo il modello strutturale proposto dall'AGM, ma soprattutto non esplicita i propri criteri di soluzione dell'alternativa stessa. La Suprema Corte, piuttosto, si limita ad *asserire* la sussistenza tra i reati in giudizio davanti alle due Autorità Giudiziarie di un concorso qualificato dal vincolo della continuazione, con conseguente inevitabile applicazione dell'art. 13, co. 2 c.p.p. e affermazione della giurisdizione della sola AGO.

2.2.2. *Secondo caso: peculato militare e peculato.* Anche qui è opportuno partire dal fatto storico, considerato direttamente in forma qualificata. Un militare incaricato di funzioni amministrative e dotato della qualifica di pubblico ufficiale si appropriava di alcuni beni dell'Amministrazione Militare di cui era in possesso per ragioni di servizio. Scoperto il fatto, veniva imputato sia di peculato militare (art. 230 c.p.m.p.) sia di peculato (art. 314, co. 1 c.p.), con conseguente insorgenza di un conflitto di giurisdizione.

Seguendo nuovamente i principi teorico-normativi del § 2.1 e il metodo della comparazione tabellare illustrato nel § 2.2.1, emerge il seguente quadro:

	<b>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</b>	<b>Peculato (art. 314, co. 1 c.p.)</b>
<b>Soggetto agente</b>	Militare incaricato di funzioni amministrative o di comando (C)	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (C)
<b>Presupposto della condotta</b>	avendo il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio (C)	avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità (C)
<b>Oggetto materiale</b>	<u>denaro o altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione Militare</u> (S)	denaro o altra cosa mobile altrui (G)
<b>Condotta</b>	se l'appropria (C)	se ne appropria (C)

Come è evidente, il rapporto tra le due fattispecie è riconducibile allo schema della specialità per coincidenza tra fattispecie e sottofattispecie, in cui una delle due figure criminose condivide con l'altra tutti gli elementi costitutivi, salvo uno (o più) che è specifico rispetto a un corrispondente elemento dell'altra. Più precisamente, il reato di peculato militare e quello di peculato presentano:

- come elementi comuni (C), la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'agente<sup>3</sup>, il presupposto del possesso dell'oggetto materiale per ragioni dell'ufficio o del servizio, nonché la condotta appropriativa;
- come elementi in rapporto di specie (S) a genere (G), il danaro o altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione Militare e il danaro o altra cosa mobile altrui.

Ricorrendo siffatto rapporto di specialità ed essendo speciale la fattispecie penale militare, il conflitto avrebbe potuto essere agevolmente risolto affermando la giurisdizione dell'AGM.

Senonché, anche in tal caso la Cassazione ha deciso diversamente<sup>4</sup>, in favore della giurisdizione dell'AGO. Data la contrapposizione radicale tra le due soluzioni, è opportuno indicare testualmente i passaggi salienti della pronuncia di legittimità:

«in base [all'art. 13 co.2 c.p.p.], in caso di connessione di reati, la “potestas iudicandi” spetta al giudice ordinario anche per il reato militare alla unica condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16, comma 3, cod. proc. pen. Applicando i suesposti principi al caso in esame, deve osservarsi che il reato comune di peculato, punito dall'art. 314 cod. pen. con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, è più grave del reato di peculato militare aggravato, punito dagli artt. 215 e 47 (aggravante comune, non influente sulla pena) cod. pen. mil. pace con la pena della reclusione militare da due a dieci anni. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario».

---

<sup>3</sup> L'equivalenza tra tale qualità e quella di “militare incaricato di funzioni amministrative o di comando” è stata espressamente riconosciuta da Cass., Sez. I, 7 luglio 2020, n. 8088.

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 28 novembre 2019, n. 48461.

Come si vede, la Suprema Corte ha incentrato la sua soluzione sull'assunto che i due reati sottoposti alla cognizione dell'AGM e, rispettivamente, dell'AGO, ossia il peculato militare e quello comune, possano concorrere tra di loro. Di qui il coerente richiamo alla disciplina dell'art. 13, co. 2 c.p.p. e alla regola del *simultaneus processus*, prevista per il caso in cui, dei due reati in concorso, quello comune sia più grave di quello militare. Semmonché, il suddetto assunto, oltre a essere apodittico, perché non motivato indicando criteri di soluzione dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati, non è corretto. Infatti, posto che la stessa pronuncia chiarisce che i fatti di peculato dedotti dinanzi alle due Autorità Giudiziarie coincidevano; posto che essi corrispondevano sia alla fattispecie di peculato militare sia alla fattispecie di peculato comune; posto che tali fattispecie sono legate da un rapporto di specialità (unilaterale), foriero di un concorso di norme - posto tutto ciò, il concorso avrebbe dovuto essere risolto applicando la sola norma speciale sul peculato militare, dunque riconoscendo la giurisdizione della sola AGM.

3. *Questioni di interpretazione.* Nei casi finora esaminati l'incertezza del confine tra la giurisdizione dell'AGM e quella dell'AGO è dipesa dall'assenza di un unico modello dottrinale e giurisprudenziale di soluzione dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati, e comunque dalla mancata adozione di un modello univoco da parte della Cassazione chiamata a risolvere il conflitto tra le due Autorità.

D'altro canto, come anticipato nel § 1, vi è un secondo ordine di casi di incertezza dei confini tra le due giurisdizioni. Si tratta dei casi nei quali la disposizione incriminatrice comune o quella militare viene interpretata in termini tali da affermare subito la valenza *esclusiva* di essa nel caso concreto. In tali casi, dunque, la scelta decisiva non riguarda tanto il modello di soluzione dell'alternativa tra concorso di norme e concorso di reati, quanto il significato da attribuire a una certa disposizione incriminatrice.

Alla luce di quanto appena detto, è chiaro che, per questo secondo ordine di casi, non è possibile fissare direttive generali. Piuttosto, essi vanno affrontati

attraverso un uso rigoroso dei tradizionali criteri di interpretazione della legge penale.

In questa sede, la loro peculiare problematicità può essere illustrata ricorrendo alla casistica giudiziaria, in particolare a quella relativa al rapporto tra truffa militare e truffa comune. Va evidenziato sin d'ora che il principale aspetto di complessità di tale rapporto è dato dall'elemento del danno al patrimonio dell'Amministrazione Militare, costitutivo della forma aggravata dell'art. 234, co. 2 c.p.m.p. e la cui assenza comporta tutt'al più la configurabilità della sola truffa comune. A ben vedere, dietro alle argomentazioni, non sempre organiche, e alle sottigliezze burocratiche (amministrative, contabili ecc.) delle diverse interpretazioni di tale elemento, si cela una semplice alternativa, quella tra una nozione soggettiva e una funzionale di "danno all'Amministrazione Militare", che non impedisce peraltro di concepire varianti miste. Più precisamente, posto che entrambe le definizioni intendono il danno nel senso di diminuzione (o mancato incremento) delle utilità economiche di un ente, la nozione *soggettiva* valorizza la natura militare di quest'ultimo, ossia il fatto che tra i suoi principali compiti istituzionali rientra la difesa armata degli interessi statali, mentre la nozione *funzionale* valorizza la destinazione a tali compiti delle utilità perdute, senza che rilevi la loro assegnazione contabile a un ente civile oppure il loro pagamento diretto o il rimborso da parte di quest'ultimo a un ente militare.

Tanto chiarito, tra i casi giudiziari nei quali si è discusso dell'applicabilità della sola norma sulla truffa comune per mancanza dell'elemento del danno all'Amministrazione Militare, dunque della sussistenza della sola giurisdizione dell'AGO, quattro meritano particolare considerazione.

3.1. *Primo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione straordinaria a un militare in servizio al Contingente CC BI.* Un militare, in servizio al Contingente Carabinieri della Banca d'Italia (CC BI), facendo figurare, tra l'altro, lo svolgimento di un certo numero di ore di lavoro straordinario in realtà non prestato, conseguiva il pagamento delle relative somme stipendiali. Nel giudizio di Cassazione susseguente al ricorso da lui presentato avverso la condanna per truffa militare pronunciata a suo carico dalla Corte Militare di Appello,

l'imputato ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'AGM, in quanto le somme percepite sarebbero state poste a carico della Banca d'Italia, con conseguente difetto dell'elemento del danno all'Amministrazione Militare.

La Suprema Corte<sup>5</sup> condivide l'argomento, prendendo le mosse dalla cd. eccezionalità della giurisdizione militare *ex art. 103, co. 3 Cost.*, e rilevando di conseguenza

«l'impossibilità di adottare linee ricostruttive delle specifiche fattispecie tese a far rientrare, al di là dei casi espressamente previsti, la cognizione della condotta illecita nell'orbita applicativa di una giurisdizione in tal modo concepita».

Alla luce di questo principio ermeneutico, la pronuncia va subito al cuore del problema giuridico. Così, posto che la fattispecie di truffa militare richiede, in particolare, che il danno prodotto dall'agente sia patrimoniale e colpisca un soggetto militare, tra cui l'Amministrazione Militare, tale elemento difetta nel caso di specie. Infatti, per espressa e risalente previsione normativa (art. 3 L. 26 gennaio 1982, n. 21, riprodotto nell'art. 830, co. 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, cd. Codice dell'ordinamento militare), «gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale [del Contingente Carabinieri Banca d'Italia] effettivamente impiegato [...], nonché ogni altro onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia». In definitiva:

«non vi è dubbio che in riferimento a tale previsione di legge il soggetto passivo del reato, nei cui confronti si è dispiegata la condotta e che avrebbe subito la correlata diminuzione patrimoniale è la Banca d'Italia, ente nel cui interesse viene prestato il servizio e che è tenuto in via definitiva e in forza di *lex specialis* a provvedere in tema di assegni, competenze accessorie e indennità del relativo personale».

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. I, 18 febbraio 2014, n. 7579.

Né, sempre secondo la Suprema Corte, ha pregio il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al precedente di legittimità<sup>6</sup> che aveva affermato la giurisdizione militare per le truffe commesse dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, nonostante l'inquadramento di tale Corpo nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), anziché in quello della Difesa. Ciò in quanto tale precedente riguardava un caso diverso da quello in giudizio, ossia una truffa commessa da un finanziere in servizio nel proprio corpo, che è certamente un ente militare.

La pronuncia in esame, che adotta chiaramente una nozione soggettiva di "danno all'Amministrazione Militare", sollecita diverse riflessioni. Innanzitutto, l'uso dell'argomento della cd. eccezionalità della giurisdizione militare, alquanto ricorrente nelle non rare pronunce con cui la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGM, lascia perplessi. Il punto è che tale eccezionalità può essere invocata solo quale etichetta di sintesi del disposto dell'art. 103, co. 3 Cost., che si rivolge essenzialmente al legislatore e stabilisce che «in tempo di pace [i tribunali militari] hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate». Utilizzarla, come fa la sentenza in commento, per stabilire il principio ermeneutico secondo cui le norme penali militari non possono essere estese in modo da attribuire all'AGM fatti letteralmente rientranti nella giurisdizione dell'AGO sembra invece improprio e ultroneo. Improprio perché in tal modo si finisce per fissare un precetto valevole per il giudice, ma soprattutto ultroneo, perché, nei casi per i quali tale principio è stato concepito, la specificità impressa alla fattispecie incriminatrice militare rispetto a quella comune già basta a rivelare la volontà legislativa contraria alla suddetta estensione.

In secondo luogo, la sentenza in esame non va a fondo dei meccanismi amministrativo-contabili da cui dipende la perdita dell'utilità in giudizio. Il punto è che non è esattamente vero che «il pagamento delle ore di 'straordinario' - oggetto della contestata condotta illecita - [...] è sopportata [...] da un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all'apparato militare». In effetti, da un lato, in una scheda a cura della Banca d'Italia<sup>7</sup>, si lascia intendere chiaramente

---

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 17 marzo 2000, n. 3491.

<sup>7</sup> Consultabile all'indirizzo [www.bancaditalia.it/chi-siamo/provedimenti/carabinieri.pdf](http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provedimenti/carabinieri.pdf).

che il pagamento anche degli straordinari dei militari in servizio al Contingente CC BI è anticipato dall'Arma, che dunque sopporta almeno provvisoriamente il danno legato alla remunerazione per le ore di servizio non prestato: «la Banca rimborsa all'Arma gli assegni, le competenze accessorie e le indennità spettanti al personale impiegato, nonché ogni altro onere connesso al servizio». Dall'altro lato, nel titolo del Capitolo 4800.1 del Decreto di ripartizione in capitoli del Ministero della Difesa<sup>8</sup> per il 2022-2024 (significativo anche per l'epoca in cui fu commesso il fatto in giudizio, dato che già allora l'Arma era inquadrata in tale Ministero, sebbene non come Forza Armata autonoma), trova conferma che le somme per il servizio prestato dai militari in servizio al suddetto contingente sono originariamente assegnate all'Arma, proprio per far fronte ai pagamenti cui è tenuta in prima battuta: «stipendi e assegni fissi al personale, compreso quello in servizio presso la Banca d'Italia, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore». Insomma, anche dal punto di vista contabile, le somme stipendiali liquidate ai militari in servizio al Contingente CC BI sono in origine appostate su un Capitolo del Ministero della Difesa e attribuite all'Arma dei Carabinieri, che è certamente un Ente militare, mentre solo in un secondo momento vengono rimborsate dalla Banca d'Italia. Ciò non toglie che, in una situazione simile, oggetto della quarta pronuncia che esamineremo (§ 3.4), la Cassazione ha comunque escluso il danno all'Amministrazione Militare, dunque ha negato la giurisdizione dell'AGM. Pertanto, in seguito bisognerà confrontarsi anche con gli argomenti addotti in quella sede.

Infine e soprattutto, ciò che non convince è proprio l'adozione da parte della Cassazione di una nozione radicalmente *soggettiva* di “danno all'Amministrazione Militare”. Tale nozione si rivela infatti aleatoria e formalistica, in quanto fa dipendere la configurabilità della truffa militare in luogo di quella ordinaria, dunque il radicamento della giurisdizione dell'AGM in vece di quella dell'AGO, da aspetti (appostamento delle somme necessarie per il pagamento degli stipendi sul Capitolo di bilancio di questo piuttosto che di

---

<sup>8</sup> Consultabile all'indirizzo [www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/formazione\\_e\\_gestione\\_del\\_bilancio/bilancio\\_di\\_previsione/bilancio\\_finanziario/2022-2024/LB/LB\\_2022\\_LB-04-DRC-120-Difesa.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2022-2024/LB/LB_2022_LB-04-DRC-120-Difesa.pdf).

quel Ministero; anticipazione o non del loro pagamento da parte del Corpo di appartenenza del militare beneficiario) che sono non solo contingenti e sfuggenti, ma soprattutto estranei alle scelte legislative di tutela penale. Al riguardo, la ragione per cui il legislatore ha inteso apprestare una specifica protezione dai reati contro il patrimonio militare, ivi compresa la truffa militare, non risiede tanto nel fatto che essi colpiscono utilità formalmente appartenenti a un Corpo militare, quanto nel fatto che colpiscono utilità destinate dallo Stato ai compiti di difesa armata della propria integrità assegnati istituzionalmente allo stesso Corpo. Insomma, lo specifico disvalore e, con ciò, il bisogno di rieducazione rivelato dalla truffa commessa in servizio in un Corpo militare è pressoché identico a quello della truffa commessa in servizio nel Contingente CC BI (tenuto alla vigilanza e scorta di valori di rilievo pubblico: art. 830, co. 1 COM). In entrambi i casi, l'agente, pur essendo un militare, cioè un soggetto chiamato a proteggere, se del caso con l'uso della forza armata, gli interessi dello Stato, sottrae risorse che lo stesso Stato ha vincolato a tale scopo, così rivelando di essere meritevole e bisognoso dello speciale trattamento punitivo militare.

*3.2. Secondo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione straordinaria al Comandante di una Stazione dei Carabinieri.* Il Comandante di una Stazione dei Carabinieri, attestando falsamente di aver svolto un certo numero di ore di lavoro straordinario, otteneva il pagamento delle relative somme stipendiali. Dopo essere stato assolto dal Tribunale Militare di Napoli e condannato dalla Corte Militare di Appello per truffa militare, ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'AGM. L'argomento prospettato al riguardo è che le somme pagate agli appartenenti all'Arma a titolo di straordinario sarebbero state formalmente appostate sul bilancio e sarebbero state pagate dal Ministero dell'Interno, dunque da un Ministero diverso da quello della Difesa, nel quale si inquadrano le Forze Armate.

La Suprema Corte<sup>9</sup>, in tal caso, respinge la tesi del ricorrente, muovendo da un'articolata e interessante definizione del concetto di "Amministrazione Militare":

«la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento risalente e costante, che l'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico [...]».

Al riguardo, il danno patrimoniale prodotto dall'imputato ha attinto l'Amministrazione Militare, in quanto le relative somme sono state percepite:

«in connessione all'espletamento di attività rientranti nei compiti d'istituto propri del corpo di appartenenza [...], e dunque non possono dirsi estranee all'attività di difesa dello Stato istituzionalmente svolta dall'Arma dei Carabinieri».

Né ha pregio l'argomento del ricorrente, secondo cui le suddette somme sono state pagate dal Ministero dell'Interno con fondi previsti nel suo bilancio (la situazione è cambiata dopo la L. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità 2014, il cui art. 1, co. 402 ha disposto, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2016, che il pagamento degli straordinari avvenga contestualmente allo stipendio ordinario, ad opera del MEF, che a tal fine si avvale della Banca d'Italia<sup>10</sup>). Questo dato, infatti, ha una valenza puramente contabile, che

---

<sup>9</sup> Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 30723.

<sup>10</sup> V. anche *infra*, § 3.3.

non toglie che le suddette somme siano state destinate all'Arma e siano entrate così nel suo patrimonio:

«non rileva, a tale proposito, che la provvista materiale delle somme utilizzate dalla amministrazione militare per il pagamento degli straordinari provenisse da altro comparto della pubblica amministrazione, giacché il dato decisivo è, al contrario, che una volta devolute all'amministrazione militare dette somme devono considerarsi, a prescindere dal loro inquadramento contabile, da questa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali».

Come è evidente, l'approccio della sentenza in esame è diverso da quello della pronuncia analizzata nel § 3.1, ma non del tutto. Più precisamente, nel definire il concetto di "danno all'Amministrazione Militare", essa segue un approccio ibrido, che in qualche misura disorienta. Infatti, da un lato, rifiuta l'approccio radicalmente soggettivo, negando che a tal fine sia richiesta la qualità militare dell'ente nel cui bilancio sono appostate le somme indebitamente pagate, come pure dell'ente che procede al loro pagamento. Dall'altro lato, però, neppure segue fino in fondo l'approccio funzionale, in quanto, pur ammettendo che la destinazione di certe somme all'attività istituzionale di un ente militare ne comporti (sostanzialmente) il trasferimento al suo patrimonio, limita tale fenomeno ai soli casi in cui si tratti di attività svolte al servizio dello stesso ente. Prova ne è che, nella parte finale dell'esame della doglianza relativa al difetto di giurisdizione dell'AGM, la pronuncia cita adesivamente il precedente esaminato nel § 3.1, avente ad oggetto - appunto - un caso di attività istituzionale prestata alle dipendenze di un ente non militare (la Banca d'Italia).

Insomma, la sentenza in esame è criticabile per difetto di coerenza interna, giacché delle due l'una. O il concetto di "appartenenza patrimoniale" va inteso *formalmente*, come trasferimento giuridico al complesso di beni spettanti a un certo soggetto, e allora neppure nel caso delle somme per straordinari appostate sul bilancio e direttamente pagate (all'epoca) dal Ministero dell'Interno può ravvisarsi un'appartenenza all'Arma. Oppure il suddetto concetto va inteso *sostanzialmente*, in conformità alla concezione funzionale

del danno all'Amministrazione Militare, e allora, nell'ambito delle somme pagate per attività di difesa armata dello Stato svolte da militari, non vi è motivo di distinguere a seconda che si tratti di attività svolte al servizio di un ente militare oppure di un ente (pubblico) civile (in particolare: la Banca d'Italia).

3.3. *Terzo caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione ordinaria a un maresciallo in licenza di convalida.* Un maresciallo dei Carabinieri in servizio a un Nucleo Elicotteri dell'Arma, simulando una riacutizzazione di un'artrosi cervicale e lombare cronica, otteneva a più riprese licenze di convalida e, nel corso di ciascuna di esse, partiva per un viaggio di piacere all'estero, programmato da tempo, così ottenendo indebitamente le somme stipendiali previste anche per i periodi di convalida. Per tali fatti veniva condannato sia in primo grado, sia dalla Corte Militare di Appello per truffa militare. In sede di ricorso in Cassazione, ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'AGM per mancanza di danno all'Amministrazione Militare, rilevando che le somme indebite in contestazione erano state pagate dal MEF attraverso la Banca d'Italia, dunque da un ente civile.

La Suprema Corte<sup>11</sup>, dopo aver ricordato che il meccanismo di pagamento unico richiamato dal ricorrente è stato introdotto dalla legge di stabilità 2014 con decorrenza entro il 1° gennaio 2016<sup>12</sup>, ha buon gioco nel rigettare il motivo di doglianza. Innanzitutto, perché, anche dal punto di vista contabile, le somme in questione sono state appostate sul bilancio del Ministero della Difesa e destinate all'Arma per i suoi compiti istituzionali, mentre il ricorso per il pagamento al MEF e alla Banca d'Italia è stato stabilito solo perché il primo disponeva di un sistema informatico unico per il controllo dei flussi finanziari pubblici, e la seconda del servizio di tesoreria statale. In secondo luogo, e a prescindere da tale aspetto contabile, considerato in definitiva irrilevante e preso in esame solo per replicare alle censure del ricorrente, ciò che conta davvero ai fini del danno all'Amministrazione Militare è piuttosto la correlazione delle stesse somme ai compiti propri dell'Arma.

La conclusione raggiunta in tal modo dalla Suprema Corte è in sé condivisibi-

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 19 agosto 2021, n. 31849.

<sup>12</sup> V. *supra*, § 3.2.

le. Ciò che invece lascia ancora una volta perplessi è la mancanza di una presa di posizione netta sul concetto di “danno all’Amministrazione Militare”. Come mostra il richiamo adesivo conclusivamente fatto dalla pronuncia al precedente esaminato nel § 3.2, continua ad aleggiare qui un approccio ibrido, che non consente di trarre conclusioni certe o comunque giuste per altri casi, strettamente simili a quello in giudizio. In questo senso, è certo che il danno all’Amministrazione Militare non viene meno per la natura civile dell’ente che procede materialmente al pagamento delle somme indebite (MEF tramite la Banca d’Italia quale tesoriere dello Stato). Così come è certo che tale danno si dà se le stesse somme vengono pagate al militare per attività rientranti tra quelle istituzionali di un ente militare e destinate a essere svolte nel suo organico (Nucleo Elicotteri CC). Ma di incerto inquadramento, se non sottoposte a un trattamento irragionevolmente discriminatorio, restano le somme pagate al militare per attività che, pur essendo di difesa armata degli interessi statali, sono svolte nei ranghi di un ente non militare (Banca d’Italia, in cui si inquadra il più volte citato Contingente CC).

3.4. *Quarto caso: truffa mediante liquidazione di retribuzione ordinaria a un caporal maggiore in permesso ai sensi della L. 104/1992.* Un caporal maggior dell’Esercito Italiano (EI), nell’usufruire di alcuni permessi retribuiti, concessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a un congiunto portatore di handicap, si sottraeva a tale compito, oltre che, ovviamente, alla prestazione del servizio, così lucrando indebitamente le relative somme. Condannato per truffa militare dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza confermata dalla Corte Militare di Appello, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, rilevando il difetto di giurisdizione dell’AGM. Secondo il ricorrente, infatti, dato che le somme per l’attività lavorativa non prestata durante i permessi ex L. 104 citata sono solo pagate in prima battuta dall’ente militare di appartenenza, mentre sono poi rimborsate a esso dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il soggetto in definitiva danneggiato sarebbe quest’ultimo, cioè un ente civile.

I giudici di legittimità<sup>13</sup>, ribadito che, per la sussistenza della truffa militare, è richiesta la qualità militare non solo dell’agente, ma anche del soggetto passi-

---

<sup>13</sup> Cass., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 24157.

vo, concludono nel senso invocato dal ricorrente: nel caso di specie, il danno non ha colpito l'Amministrazione Militare, proprio per effetto del descritto meccanismo di rimborso. La conclusione si basa sul seguente ragionamento:

«sul punto non vi è ragione per discostarsi dall'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione *Cellammare* del 16.12.1998. In tale arresto si è affermato che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la "definitiva perdita" del bene su cui ricade la condotta. Ciò perché la stessa struttura della fattispecie prevede che la consumazione si ricolleghi alla effettiva *deminutio patrimonii* del soggetto passivo. Non può pertanto attribuirsi - nella vicenda che ci occupa - la qualità di soggetto passivo del reato alla Amministrazione Militare, posto che la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva».

Anche questa impostazione non convince, sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate per le precedenti sentenze. In effetti, qui viene in rilievo un problema inedito nella giurisprudenza in materia della Suprema Corte (ancorché essa avrebbe dovuto affrontarlo, come detto, già nel caso trattato nel § 3.2). Mentre nei casi finora esaminati la Cassazione ha ritenuto che il pagamento delle somme indebite sia stato effettuato direttamente da un ente civile (Banca d'Italia per i servizi ricevuti dal relativo Contingente CC), dal Ministero dell'Interno per attività svolte nell'ambito di un ente militare (Stazione CC) e dal MEF tramite la Banca d'Italia per attività svolte nell'ambito di un ente militare (Nucleo Elicotteristi CC), ora si tratta di somme, sì, pagate per conto di un ente militare (EI) (attraverso il solito canale MEF-Banca d'Italia), ma poi rimborsate a quest'ultimo da un ente civile qual è l'INPS.

Tanto chiarito, il ragionamento della Suprema Corte non convince per diverse ragioni. Innanzitutto, perché il richiamo alla sentenza S.U. Cellammare non sembra pertinente. Tale pronuncia, si era infatti occupata di un problema ben diverso, relativo alla truffa nell'accesso al pubblico impiego, che si ha quando l'interessato riesce a superare il relativo concorso nascondendo la mancanza

di certi requisiti. Al riguardo ci si chiedeva: tale ipotesi si perfeziona per il solo fatto della costituzione del rapporto di impiego sinallagmatico, dunque dell'assunzione anche da parte della Pubblica Amministrazione di certi obblighi verso l'assunto, oppure richiede che quest'ultima sostenga dei costi, in particolare per l'immissione in servizio? Le Sezioni unite avevano sciolto l'alternativa nel secondo senso, per la semplice e condivisibile ragione che la mera assunzione di un'obbligazione non produce di per sé quel danno patrimoniale richiesto per la sussistenza del reato di truffa. In definitiva, per "perdita definitiva del bene" le Sezioni unite avevano inteso un costo che grava effettivamente (non virtualmente) sul patrimonio pubblico, mentre nulla avevano disposto per i casi come quello di nostro principale interesse, nel quale un costo effettivo, dopo essere stato sostenuto dall'Amministrazione Militare, può essere riversato sull'INPS.

In secondo luogo, e a riprova della inopportunità di incentrare il disvalore penale su sottigliezze amministrativo-contabili che finiscono sempre per sfuggire in qualche misura, la Cassazione non inquadra esattamente la partita di giro datore di lavoro-Inps prevista per il pagamento delle somme spettanti ai lavoratori in licenza ex L. 104/1992. Infatti, consultando l'apposita scheda predisposta sul sito dell'INPS<sup>14</sup>, emerge che le suddette somme sono, sì, anticipate dal datore di lavoro, ma non sono propriamente rimborsate dall'INPS. Anziché attraverso un vero e proprio pagamento di questa a quello, le somme vengono infatti recuperate mediante «conguaglio con i contributi dovuti [dal datore] all'INPS» (ossia mediante compensazione).

Stando così le cose, il problema che ci riguarda va impostato diversamente, lungo due direttrici. Lungo la prima, occorre considerare la fase intercorrente tra il pagamento da parte dell'Amministrazione Militare delle somme dovute per i permessi ex L. 104/1992 e il conguaglio con i contributi previdenziali gravanti a suo carico. Al riguardo, escluso che il pagamento dia luogo a truffa *comune* tentata, dato che esso riguarda il patrimonio di un ente militare; escluso che dia luogo a truffa militare *tentata*, dato che nell'immediato il dan-

---

<sup>14</sup> Consultabile all'indirizzo [www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50098.indennit-per-permessi-fruiti-dai-lavoratori-per-assistere-familiari-disabili-in-situazione-di-gravit-o-fruiti-dai-lavoratori-disabili-medesimi.html](http://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50098.indennit-per-permessi-fruiti-dai-lavoratori-per-assistere-familiari-disabili-in-situazione-di-gravit-o-fruiti-dai-lavoratori-disabili-medesimi.html).

no a carico dell'ente si perfeziona e il successivo conguaglio non può certo rimuoverne la *produzione (factum infectum fieri nequit)*; non resta che concludere che comporti una truffa *militare consumata*. Ma se questo è vero, non si comprende come tale reato possa poi trasformarsi in truffa *comune consumata*, per giunta per effetto di un atto, il conguaglio da parte dell'Amministrazione Militare, che non è causalmente collegato ad alcun raggiro, bensì costituisce esercizio di un diritto dell'ente.

Sotto quest'ultimo profilo possiamo passare alla seconda direttrice di analisi. È vero, come dice la Cassazione, che il danno che l'Amministrazione Militare subisce per il pagamento di somme indebite viene eliminato grazie al loro rimborso, *rectius*: conguaglio con i contributi previdenziali. Ma è pur vero non solo che l'eliminazione del danno, come detto, non equivale a rimozione della sua produzione, in cui risiede propriamente il disvalore del fatto (lo dimostra, tra l'altro, l'attribuzione al risarcimento nei delitti contro il patrimonio del ruolo di mera attenuante *ex art. 62 n. 4 c.p.*); ma soprattutto che tale eliminazione, per quanto regolare, costituisce una mera evenienza, non certo una necessità giuridica, in mancanza della quale, per quanto detto in precedenza, riemergerebbe che l'unico reato sensatamente configurabile è la truffa militare consumata.